II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1981

concernente un aiuto che il governo dei Paesi Bassi progetta di accordare a favore dell'incentivazione della capacità di produzione di un'impresa del settore chimico (polietilene)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(81/716/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver intimato ai sensi di detto articolo agli interessati di presentare le loro osservazioni, e viste tali osservazioni,

I

considerando che la legge olandese del 29 giugno 1978 [Wet Investeringsrekening (1)] sull'incentivazione e sull'orientamento degli investimenti ha istituito, all'articolo 6, un « premio supplementare per grandi progetti » ; che detta sovvenzione è destinata ai progetti d'investimento di valore superiore a 30 milioni di fiorini e che, in relazione al numero di posti di lavoro creati, essa può raggiungere il 4 % del valore dell'investimento di cui trattasi ;

considerando che, in sede di esame della legge olandese allo stato di progetto nell'ambito della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE, la Commissione aveva rilevato che costituiva un regime generale di aiuti in quanto in tale legge non venivano fissati obiettivi industriali o regionali ; che, applicandosi tale sistema a tutti gli investimenti, senza distinzione di imprese, regioni o settori, esso non poteva beneficiare di una deroga ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) o c) del trattato CEE ; che, mancando tali specificazioni, la Commissione non era in grado di valutare gli effetti del regime suddetto sugli scambi fra Stati membri o sulla concorrenza, né quindi di accertarne la compatibilità con il mercato comune ;

considerando che, per quanto concerne tali regimi di aiuti generali, è politica consolidata della Commissione accettarli purché ricorra l'una di due condizioni, cioè che lo Stato membro le notifichi un piano regionale o settoriale di applicazione, oppure, qualora ciò sia impossibile, i più importanti casi individuali di applicazione ;

considerando che, conformemente a tale posizione generale, la Commissione ha domandato che le singole applicazioni del « premio supplementare per grandi progetti », tenuto conto dell'importanza degli investimenti in questione, le venissero comunicate tutte in via preventiva e in tempo utile, conformemente alle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CEE ;

considerando che, nel corso dei colloqui con le autorità olandesi, la Commissione ha fatto rilevare che avrebbe valutato singolarmente ciascuna applicazione secondo le proprie qualità e tenuto conto dei principi postulati dagli articoli 92 e seguenti o sviluppati nella pratica attuazione di tali disposizioni ; che il governo olandese non può inferire che la Commissione si è espressa favorevolmente nei riguardi del sistema di « premi supplementari » in quanto essa ha richiesto la procedura di comunicazione preventiva e sistematica ;

(1) Staatsblad 1978, 368 (il premio supplementare per grandi progetti).

considerando che il governo olandese ha ottemperato alla richiesta della Commissione includendo la suddetta procedura di comunicazione preventiva all'articolo 6, paragrafo 7, e all'articolo 7, paragrafo 3, del capitolo V della citata legge olandese del 29 giugno 1978 ;

II

considerando che, con lettera del 12 dicembre 1978 il governo olandese secondo la procedura ha informato la Commissione della sua intenzione di concedere il beneficio del « premio supplementare per grandi progetti » a favore di un investimento a Geleen e nei comuni limitrofi ;

considerando che l'impresa beneficiaria fa parte di un gruppo chimico il cui capitale è detenuto dallo Stato olandese e il cui impianto principale è situato a Heerlen ;

considerando che l'aiuto dovrebbe consentire all'impresa beneficiaria di proseguire un programma di investimento pari a 1,1 miliardi di Fl già iniziato nel 1975 con l'installazione di un impianto di craking petrolchimico ; che con il programma attuale si intende essenzialmente sviluppare le attrezzature a valle di tale impianto costituito, in particolare, da unità di produzione di PVC, di butadiene nonché di polietilene a bassa e alta densità ; che questo programma comporta un totale di 21 progetti parziali ;

considerando che l'impresa beneficiaria intende in tal modo sviluppare ulteriormente gli impianti di Geleen, conformemente alla decisione del 1975, installandovi un giro di cracking petrolchimico ;

considerando che il progetto olandese consentirà di incentivare la produzione di taluni semiprodotti in materia plastica fra cui il polietilene a bassa e alta densità ; che la capacità di produzione della varietà a bassa densità passerà pertanto da 275 000 t/anno a 375 000 t/anno e che la capacità di produzione per la varietà ad alta densità sarà portato da 50 000 t/anno a 120 000 t/anno ;

considerando che l'impresa intende realizzare il 54 % del suo fatturato per la varietà a bassa densità tramite vendite negli altri paesi membri ; che tale cifra è pari al 44 % per la varietà ad alta densità ;

considerando che il « premio supplementare per grandi progetti » concesso ammonterà in questo caso a 25 milioni di Fl pari al 2,27 % dell'importo dell'investimento ;

considerando che a causa della sua ubicazione in una zona di sviluppo regionale tale investimento beneficerà inoltre di una sovvenzione di 16,1 milioni di Fl nell'ambito del regime di aiuti regionali olandesi (Investeringspremieregeling, IPR), intesa a contribuire ad un migliore equilibrio socio-economico della regione ; che tale sovvenzione riguarda attualmente solo una parte del programma di investimento previsto ;

III

considerando che il mercato del polietilene nella Comunità accusa una capacità di produzione eccedentaria del 25 % circa ; che eventuali capacità addizionali possono aggravare tale sovraccapacità ;

considerando che la capacità di produzione dell'impresa beneficiaria rappresenta rispettivamente il 10 e l'8 % circa del mercato comunitario di polietilene a bassa ed alta densità ;

IV

considerando che il 5 marzo 1979, il 16 marzo 1979 e il 12 novembre 1979 il governo olandese rispondeva all'intimazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93 del trattato CEE, affermando che l'aiuto previsto riguardava un progetto con effetti a vasto raggio in una regione in cui si registra il tasso di disoccupazione più elevato dei Paesi Bassi ;

considerando che detto governo, pur riconoscendo l'attuale sovraccapacità per talune categorie di polietilene, ribadisce che l'impresa beneficiaria intende produrre materiali di qualità destinati a mercati specifici ;

considerando che l'impresa beneficiaria conferma tali valutazioni e sottolinea inoltre che la realizzazione del progetto consentirebbe di creare 2 639 posti di lavoro ; che essa ritiene d'altronde che il nuovo impianto di cracking, che può funzionare interamente a gasolio, costituisce un vantaggio per quanto riguarda la facilità dell'approvvigionamento ;

considerando che nell'ambito delle consultazioni degli interessati, il governo di uno Stato membro ha sottolineato che l'aumento della capacità di polietilene è tale da alterare gli scambi in una misura contraria all'interesse comune che può essere giustificato unicamente se il progetto consente di creare un numero di posti di lavoro sufficienti ;

considerando che i governi di due altri Stati membri ritengono, come la Commissione stessa, che gli investimenti nel settore del polietilene risultano inopportuni in quanto aggraverebbero la sovraccapacità già esistente ; che il governo di un quarto Stato membro è altresì contrario all'aiuto previsto ;

V

considerando che, di conseguenza, l'aiuto progettato dal governo olandese è atto a pregiudicare gli scambi fra gli Stati membri, a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE, favorendo l'impresa di cui trattasi o la produzione delle relative merci ;

considerando che la summenzionata disposizione del trattato dispone che sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti rispondenti ai criteri in essa enunciati ; che le deroghe a tale incompatibilità, previste dall'articolo 92, paragrafo 3, specificano gli obiettivi da perseguire nell'interesse della Comunità e non nell'interesse del singolo beneficiario ; che dette deroghe devono essere interpretate restrittivamente nell'analisi dei regimi di aiuti regionali o settoriali e dei casi individuali di applicazione dei regimi generali di aiuti e, in particolare, che tali deroghe si applicano esclusivamente agli aiuti per i quali la Commissione sia in grado di stabilire che, in mancanza di essi, il gioco delle forze del mercato non permetterebbe di ottenere, di per sé stesso, dalle imprese beneficiarie ch'esse adottino un comportamento tale da contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi perseguiti da tali deroghe ;

considerando che accordare il beneficio di tali deroghe ad aiuti che non implicassero una contropartita equivarrebbe a pregiudicare gli scambi fra gli Stati membri, a falsare la concorrenza, senza alcun giovamento per l'interesse della Comunità, e a tollerare nel contempo ingiustificati vantaggi di alcuni Stati membri ;

considerando che, nell'applicare i principi sopra formulati ai casi individuali di attuazione di aiuti generali, la Commissione deve accettare che esiste, da parte del singolo beneficiario, una contropartita consistente nella dimostrazione della concessione dell'aiuto necessario per promuovere il conseguimento di uno degli obiettivi fissati dall'articolo 92, paragrafo 3 ; che, quando non sia possibile fornire tale dimostrazione, e in particolare quando l'investimento sovvenzionato è comunque realizzato, è evidente che l'aiuto non contribuirebbe al conseguimento degli obiettivi cui sono finalizzate le deroghe, ma sarebbe destinato ad aumentare il potere finanziario dell'impresa di cui trattasi ;

considerando che nella fattispecie non sembra sussistere una contropartita da parte dell'impresa beneficiaria dell'aiuto ;

considerando che il governo olandese non è stato in grado di fornire, e la Commissione non ha individuato, alcuna giustificazione che consentisse di stabilire che l'aiuto di cui trattasi soddisfa ai requisiti necessari per l'applicazione di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE ;

considerando che, per quanto concerne le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) a favore degli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di talune regioni, si deve ritenere che la zona del Limburgo meridionale non è una regione nella quale esisterebbe un tenore di vita « anormalmente basso » o una grave forma di « sottoccupazione », ai sensi della deroga prevista dalla lettera a) ; che, per quanto riguarda la deroga di cui alla lettera c), il governo olandese ha già preso in considerazione il contributo che gli investimenti di cui trattasi potranno apportare ai fini di un migliore equilibrio socio-economico di questa zona, facendoli beneficiare di un altro aiuto nell'ambito del regime di aiuti a finalità regionale olandese « Investeringspremieregeling » (IPR) ; che il governo olandese, nel presentare le sue osservazioni alla Commissione, ha messo in rilievo lui stesso che il « premio supplementare per grandi progetti » non è concesso in funzione di considerazioni regionali ;

considerando che, per quanto concerne le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato CEE, gli investimenti verranno comunque effettuati grazie al gioco normale delle forze del mercato ; che, inoltre, l'investimento in oggetto non possiede caratteristiche tali da poter essere qualificato come « un importante progetto di interesse europeo » o suscettibile di porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro per promuovere il quale sia opportuna una deroga, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), all'incompatibilità degli aiuti stabilita dall'articolo 92, paragrafo 1 ; che d'altronde, nella sua presa di posizione nei riguardi del sistema di « premio supplementare », la Commissione ha ricordato che i Paesi Bassi facevano parte delle regioni centrali della Comunità, cioè di quelle regioni che, nel contesto comunitario, non conoscevano gravi problemi socio-economici e che, nel contempo costituivano zone nelle quali il rischio di una spirale ascendente degli aiuti era dei più manifesti e dove, più che altrove, un aiuto sarebbe suscettibile di pregiudicare gli scambi tra Stati membri ; che, peraltro, nelle informazioni socio-economiche disponibili sui Paesi Bassi, non si riscontrano elementi tali da far giungere alla conclusione che esista un turbamento grave della sua economia secondo quanto previsto dal trattato ; che il « premio supplementare per grandi progetti » erogato in casi concreti non ha lo scopo di far fronte ad una tale situazione ; che assumere un altro atteggiamento avrebbe permesso ai Paesi Bassi, nel contesto di una crescita rallentata e di un'importante disoccupazione in tutta la Comunità, di spostare a loro beneficio investimenti che potrebbero essere effettuati in altri Stati membri dove la situazione è meno favorevole ; che la recente evoluzione economica e sociale nella Comunità giustifica il mantenimento di questo atteggiamento sia per quanto riguarda il sistema in sé, sia per quanto riguarda le sue eventuali applicazioni concrete ;

considerando infine che, per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CEE per « aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di talune attività », l'esame dell'evoluzione dei settori relativi e due progetti che trattano della produzione di polietilene a bassa ed alta densità, in particolare alla luce delle previsioni relative alla domanda dei prodotti in causa, risulta che il gioco del mercato dovrebbe da solo e senza intervento pubblico, garantire uno sviluppo normale di tale attività ; che nel caso in esame si tratta essenzialmente di aumentare la capacità di produzione dell'impresa olandese onde consentirle di aumentare la redditività degli investimenti già realizzati ; che, inoltre, una parte sostanziale della produzione degli impianti attuali e previsti è destinata ad essere esportata verso gli altri Stati membri nell'attuale situazione di sovraccapacità per cui non si può escludere che l'aiuto possa alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune ;

considerando pertanto che il progetto di aiuto olandese non soddisfa le condizioni necessarie per beneficiare di una delle deroghe dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno dei Paesi Bassi non può attuare il suo progetto comunicato alla Commissione con lettera del 12 dicembre 1978 del ministro degli affari esteri, di concedere il « premio supplementare per grandi progetti » a favore degli investimenti effettuati a Geleen e nei comuni limitrofi da un'impresa olandese del settore chimico.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi informa la Commissione, nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, delle disposizioni che adotta per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1981.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione